



COMUNE DI CERESOLE ALBA

**REGOLAMENTO
PER LA COMPOSIZIONE E
IL FUNZIONAMENTO
DELLA
COMMISSIONE
CONSULTIVA
COMUNALE
PER L'AGRICOLTURA**

INDICE

CAPO I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1 – Istituzione della Commissione Consultiva Comunale per l'agricoltura

Art. 2 – Composizione della Commissione

Art. 3 – Elezione dei componenti espressione del Consiglio Comunale

Art. 4 – Costituzione della Commissione

Art. 5 - Funzionamento della Commissione

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 6 – Pubblicità

Art. 7 – Casi non previsti dal presente Regolamento

Art. 8 – Rinvio dinamico

Art. 9 – Entrata in vigore

CAPO I

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 22.01.2019, n. 1, introdotto dall'art. 7 c. 1 della L.R. 09.03.2023, n. 3, le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
2. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura svolge i compiti previsti dalla L.R. 12.10.1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.
3. La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni e delle associazioni di categoria al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è nominata con provvedimento del Sindaco ed è così composta:
 - a) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;
 - b) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale di cui uno espressione della minoranza;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello territoriale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - d) un rappresentante, lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali;
2. I rappresentanti delle organizzazioni anzidette devono essere residenti nel Comune di Ceresole Alba o essere titolare di azienda agricola insistente sul territorio comunale. In caso di mancata designazione di uno o di entrambi i componenti di cui alle lett. c) e d) del precedente comma, ovvero nelle more della loro designazione, la commissione può comunque validamente essere costituita e funzionare.
3. In caso di designazione dei componenti di cui al c. 1, lett. c) e d) del presente articolo, successiva all'istituzione della commissione, questa è integrata, con apposito provvedimento sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione della designazione.
4. Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

ART. 3 – ELEZIONE DEI COMPONENTI ESPRESSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Per l'elezione dei componenti della commissione ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
3. In caso di cessazione di taluno dei componenti di origine consiliare, anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione di un nuovo componente secondo quanto stabilito al comma 2.
4. In caso di cessazione di taluno dei componenti esterni all'ente di cui all'art. 2 lett. c) e d), nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente esser costituita e funzionare. I membri scaduti sono rieleggibili.
5. Su proposta del Sindaco e con l'accordo di tutti i capigruppo consiliari, è ammessa, in alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 3, la votazione palese su una proposta di candidati composta da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari.
6. L'elezione deve essere effettuata con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
7. La commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque continua la propria attività fino al rinnovo.
8. I componenti che non presenziano ai lavori della commissione, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti.

ART. 4 – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione si riunisce di norma una volta l'anno a richiesta del presidente, e comunque in caso di necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione tramite e-mail.
2. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco o suo assessore delegato.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui all'art. 2, c. 1, e comunque in numero non inferiore a tre membri. I pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
4. Le votazioni avvengono con votazione palese.
5. Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse eventuali esperti di cui al precedente art. 2, c. 4, invitati dalla Commissione e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
3. Le riunioni della Commissione possono avvenire sia in presenza presso la sede comunale sia in forma telematica sia in modalità mista. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del Presidente.
4. Le sedute in forma telematica si tengono mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione o direttamente dagli interessati (per esempio personal computer, telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Le sedute sono valide in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune; pertanto, la sede è virtuale ed è stabilita convenzionalmente presso la sede comunale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video. Il Presidente accerta la presenza dei componenti della Commissione mediante appello nominale all'inizio di seduta. Le sedute, dopo l'appello nominale da parte del Presidente, sono dichiarate valide dallo stesso. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Le sedute non sono soggette a registrazione. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente la possibilità di accertare l'identità dei componenti della commissione che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione e di constatare e proclamare i risultati della votazione, e che consenta a tutti i componenti di intervenire alla discussione, di visualizzare documenti condivisi e di votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Delle riunioni è redatto apposito verbale che viene rimesso alla segreteria del Comune per la sua protocollazione e conservazioni agli atti.
6. I componenti della Commissione che non si attengono alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo e condizioni, possono essere esclusi dalla commissione.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

ART. 6 – PUBBLICITA'

1. Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 22, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento oltretutto pubblicata sul sito istituzionale nell'apposita sezione.

ART. 7 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

ART. 8 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 80 c. 2 dello Statuto comunale, il presente regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Diviene esecutivo decorsi i 15 giorni di affissione/pubblicazione all'albo pretorio comunale online.